Decreto-Legge “Fisco e Lavoro” convertito in Legge: ulteriori misure a tutela del lavoro

È stata pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* la Legge 17 dicembre 2021, n. 215, recante la «*Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-legge 21 ottobre 2021, n.146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili*».

In sede di conversione, in tema di tutela del lavoro, sono state apportate le seguenti principali modifiche:

Misure in materia di termini procedurali relativi ai trattamenti e assegni di integrazione salariale emergenziale (art. 11-*bis*)

I termini di decadenza per l’invio dei dati necessari per il conguaglio, il pagamento o per il saldo delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all’emergenza epidemiologica da COVID-19, scaduti tra il 31 gennaio e il 30 settembre 2021, sono differiti al 31 dicembre 2021. Inoltre, le domande già inviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione, non accolte, sono considerate validamente presentate.

Fondo Nuove Competenze (art. 11-*ter*)

Al fine di potenziare gli interventi previsti dal PNRR, le risorse stanziate dalla Legge di Bilancio 2021 (art. 1, comma 324, L. 30 dicembre 2020, n. 178) possono essere altresì destinate in favore dell'ANPAL per essere utilizzate per le finalità indicate dall'art. 88, comma 1, del D.L. n. 34/2020 (convertito con modificazioni in L. n. 77/ 2020). Quest'ultima disposizione, in particolare, prevede che – per consentire la graduale ripresa dell'attività dopo l'emergenza epidemiologica – per gli anni 2020 e 2021, i contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, oppure dalle loro rappresentanze sindacali operative in azienda, possono realizzare specifiche intese di rimodulazione dell'orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa oppure per favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori, con le quali parte dell'orario di lavoro viene finalizzato a percorsi formativi.

Disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 13)

La Legge di conversione, modificando l'art. 14 del T.U. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81/2008), introduce la previsione secondo cui, con riferimento all'attività dei **lavoratori autonomi occasionali**, per svolgere il monitoraggio e contrastare forme elusive nell'utilizzo di tale tipologia contrattuale, **l'avvio dell'attività di tali lavoratori è oggetto di preventiva comunicazione all'Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente**, secondo le modalità operative previste dall'art. 15, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2015 per il lavoro

intermittente.

In caso di violazione, si applica la **sanzione amministrativa da euro 500 a 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale** per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione.

Peraltro, in caso di provvedimento di sospensione per violazioni sulla sicurezza o per lavoro irregolare, per tutto il periodo di sospensione è fatto **divieto all'impresa di contrattare con la pubblica amministrazione e con le stazioni appaltanti**, come definite dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016). In tali ipotesi, il datore di lavoro è comunque tenuto a corrispondere la retribuzione e a versare i relativi contributi ai lavoratori interessati dall'effetto del provvedimento di sospensione.

Fonte: MinLavoro – https://www.lavoro.gov.it/

Si ricorda che con circolare n. 4 del 9 dicembre 2021, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha fornito ulteriori indicazioni operative in merito all'istituto della sospensione dell'attività imprenditoriale previsto dal nuovo articolo 14 del decreto legislativo n. 81/2008, così come sostituito dall'art. 13 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, c.d. Decreto-Legge "Fisco e Lavoro". nel testo ante conversione in legge